

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2018, n. 44-8029

Aziende sanitarie regionali. Art. 12 bis legge regionale n. 10/1995 e s.m.i.. Collegi di direzione aziendali. Indicazioni generali in materia di composizione e di funzionamento.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

L'art. 17 del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., come sostituito, da ultimo, dall'art. 4, comma 1, lett. f) del d.l. n. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012, ha previsto che le Regioni istituiscano, quale organo delle aziende sanitarie regionali, il Collegio di Direzione, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'azienda, e disciplinandone nel contempo le competenze ed i criteri di funzionamento.

Per quanto concerne la Regione Piemonte, con legge regionale n. 16/2016 si è provveduto ad integrare la l.r. n. 10/1995 e s.m.i., in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie regionali, mediante l'inserimento di specifiche disposizioni (art. 12 bis) inerenti il Collegio di direzione.

La disciplina legislativa rimette peraltro alla Giunta regionale la successiva regolamentazione in materia di composizione e di funzionamento del Collegio, in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'azienda, nonché del direttore sanitario e del direttore amministrativo.

Ulteriori riferimenti al Collegio di Direzione sono altresì rinvenibili nella DGR n. 42-1921 del 27.07.2015, la quale, nell'approvare i principi ed i criteri per l'organizzazione delle aziende sanitarie regionali, prevede (All. A punto 5) la necessità, per le AASSRR, di adeguare i rispettivi atti aziendali alle disposizioni di cui al citato art. 17 d. lgs. n. 502/1992, come novellato dal decreto c.d. Balduzzi, e nella DGR n. 21-10664 del 02.02.2009, la quale, in materia di processi organizzativi di clinical governance, dispone che la composizione dei Collegi di direzione sia integrata con la presenza delle professioni sanitarie non mediche (quali la Direzione dei Servizi sanitari, infermieristici, tecnici) e che i medesimi siano chiamati ad esprimere pareri obbligatori su tutti gli atti di programmazione aziendale.

Da una recente ricognizione è emerso che la maggior parte delle aziende sanitarie piemontesi ha già provveduto a disciplinare autonomamente, con appositi atti regolamentari, l'attività ed il funzionamento dei propri Collegi di direzione, laddove altre aziende sanitarie hanno espressamente fatto rinvio, nei propri atti aziendali, alle emanande indicazioni regionali in materia.

Alla luce delle diverse situazioni così riscontrate, ed in considerazione della necessità di dare attuazione al ricordato art. 12 bis l.r. n. 10/1995 e s.m.i., garantendo ai diversi Collegi di direzione aziendali uniformità di composizione per tipologie di aziende omogenee (ASL, AO, AOU), nonché di attribuzioni e di funzionamento, si rende necessario approvare il disciplinare di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, intitolato "Art. 12 bis legge regionale n. 10/1995 e s.m.i.. Collegi di direzione aziendali. Indicazioni generali in materia di composizione e di funzionamento", al quale le aziende sanitarie regionali dovranno fare riferimento per l'adozione dei propri regolamenti aziendali inerenti la composizione ed il funzionamento del Collegio di direzione, ovvero per l'adeguamento dei regolamenti già adottati.

Quanto sopra premesso, visti:

il d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
la legge regionale n. 10/1995 e s.m.i.;
la DGR n. 42-1921 del 27.07.2015;
la DGR n. 21-10664 del 02.02.2009;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

dato atto che dal presente provvedimento non derivano effetti diretti sul bilancio regionale;

la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

-di approvare il disciplinare di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, titolato "Art. 12 bis legge regionale n. 10/1995 e s.m.i.. Collegi di direzione aziendali. Indicazioni generali in materia di composizione e di funzionamento";

-di disporre che entro 90 giorni dall'adozione del presente provvedimento, le aziende sanitarie regionali conformino i propri regolamenti inerenti la composizione ed il funzionamento del Collegio di direzione alle indicazioni generali contenute nel disciplinare, dandone comunicazione alla Regione;

-di dare atto che dal presente provvedimento non derivano effetti diretti sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato A

Art. 12 bis legge regionale n. 10/1995 e s.m.i.. Collegi di direzione aziendali. Indicazioni generali in materia di composizione e di funzionamento.

§ 1 Composizione.

Le aziende sanitarie regionali disciplinano, con proprio regolamento interno di organizzazione, adeguando i rispettivi atti aziendali, la composizione ed il funzionamento del Collegio di Direzione, nel rispetto delle indicazioni generali di cui al presente disciplinare.

Le aziende sanitarie regionali disciplinano la composizione del Collegio di direzione, in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'azienda, nonché del direttore sanitario e del direttore amministrativo, dei direttori di dipartimento e dei direttori di presidio, fatte salve le disposizioni, in materia di aziende costituite da un unico presidio, di cui all'art. 3, comma 7 del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

La composizione del Collegio di direzione, in seno alle aziende sanitarie locali, è la seguente :

Direttore generale, che lo convoca e presiede;

Direttore amministrativo;

Direttore sanitario;

Direttori di Presidio ospedaliero;

Direttori di Dipartimento;

Direttori di Distretto (nelle aziende sanitarie locali);

Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della prevenzione, della riabilitazione, della professione di Ostetrica ;

Direttore della Scuola di Medicina dell'Università di Torino/del Piemonte orientale (nelle aziende ospedaliero-universitarie);

un rappresentante dei Medici di Medicina generale (nelle aziende sanitarie locali);

un rappresentante dei Pediatri di libera scelta (nelle aziende sanitarie locali);

un rappresentante degli specialisti ambulatoriali esterni (nelle aziende sanitarie locali);

un rappresentante dei medici di continuità assistenziale (nelle aziende sanitarie locali);

Responsabili dei gruppi di progetto, senza diritto di voto.

La partecipazione al Collegio di direzione è ricompresa nei compiti istituzionali degli aventi diritto, ai quali non spetta pertanto alcun compenso, gettone, indennità, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

§ 2 Collegio di direzione allargato, Commissioni interne.

In relazione ad atti e provvedimenti di settore, per i quali si ritenga parimenti necessaria l'espressione di parere da parte del Collegio, la composizione del medesimo potrà essere opportunamente integrata prevedendo la partecipazione, senza diritto di voto, dei direttori e dirigenti responsabili delle strutture organizzative aziendali direttamente interessate; similmente potrà essere prevista la partecipazione a singole sedute, sempre senza diritto di voto, di altri operatori dipendenti o convenzionati, ovvero anche di esperti esterni, in relazione alla specificità degli argomenti trattati.

I componenti del Collegio di direzione, con la maggioranza di cui al § 6, terzo periodo, possono nominare Commissioni per l'approfondimento di particolari tematiche, indicando l'oggetto dei lavori ed il termine per la presentazione al Collegio dei risultati.

§ 3 Collegio di Direzione interaziendale.

Per la discussione di argomenti di comune interesse, e per la trattazione di argomenti inerenti ai Dipartimenti ed ai Programmi interaziendali, l'azienda ospedaliera/ospedaliero-universitaria e l'azienda sanitaria locale di riferimento territoriale possono convocare i rispettivi Collegi di direzione in seduta congiunta.

§ 4 Durata in carica e cause ostative alla nomina/ partecipazione.

I regolamenti aziendali prevedono che il Collegio di direzione duri in carica tre anni, decorrenti dal giorno dell'insediamento. Atteso che la costituzione del Collegio di direzione non dipende, a differenza di quanto previsto per i Collegi sindacali, dalla designazione di componenti da parte di soggetti istituzionali esterni all'ASR, le aziende dovranno provvedere agli adempimenti necessari a garantire la ricostituzione dei rispettivi Collegi di direzione entro il termine naturale di scadenza, evitando così, di norma, la prosecuzione in regime di prorogatio dei medesimi.

Alla costituzione del Collegio di direzione si provvede con atto deliberativo del direttore generale dell'azienda sanitaria regionale.

Non possono ricoprire la carica di componente del collegio di Direzione coloro che si trovino in alcuna delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 235/2012, e sono sospesi di diritto dalla carica coloro che si trovino in alcuna delle condizioni di cui all'art. 8, comma 1, d. lgs. cit..

§ 5 Attribuzioni / funzioni.

Il Collegio di Direzione, in qualità di organo tecnico-consultivo dell'ASR, assicura alla Direzione generale una gestione operativa dell'azienda su basi collegiali ed integrate, e costituisce la primaria sede di analisi, confronto e coordinamento tra la Direzione generale ed i Direttori e Responsabili delle strutture organizzative aziendali nella elaborazione delle linee di sviluppo dell'azienda, concorrendo alla funzione di governo complessivo affidata al direttore generale.

Il Collegio di Direzione concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica ed i programmi di formazione, concorre alla definizione delle soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero professionale intra-muraria.

La partecipazione alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica avviene, in seno alle aziende ospedaliero universitarie, nell'ambito di quanto definito dall'Università.

Il Collegio di direzione concorre, inoltre, allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni.

Partecipa, altresì, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.

Il Collegio esercita poteri di definizione, di mediazione e di sintesi nei confronti della complessiva attività di programmazione aziendale, ed è obbligatoriamente sentito con riguardo alle seguenti materie e attività :

riqualificazione dell'assistenza e riequilibrio economico e finanziario;
piano di attività;
atto aziendale;
piano di organizzazione;
relazione socio-sanitaria aziendale;
programma annuale di formazione;
progetti di ricerca e innovazione;
disciplina e organizzazione dell'attività libero professionale intra muraria;
programmazione del fabbisogno di personale.

I regolamenti aziendali possono prevedere altre materie con riferimento alle quali il Collegio di direzione debba essere obbligatoriamente sentito.

Il Collegio di direzione concorre, con la Direzione generale, alla valutazione dell'attività posta in essere per il raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi assegnati dalla Regione, nonché alla valutazione sul grado di raggiungimento dei risultati attesi.

Il Collegio di direzione esprime inoltre le proprie designazioni, in conformità alla normativa nazionale e regionale, per la formazione delle Commissioni di selezione per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura complessa, nonché delle Commissioni esaminatrici di concorso pubblico per l'assunzione di personale dipendente.

I pareri dovranno essere resi dal Collegio di direzione entro un congruo termine, di regola quindici giorni, dalla formalizzazione della richiesta; trascorso inutilmente il termine assegnato i pareri si intenderanno favorevolmente acquisiti.

L'eventuale adozione, da parte del direttore generale, di atti o provvedimenti in difformità alle decisioni espresse dal Collegio dovrà essere adeguatamente motivata, e le ragioni della difformità dovranno essere comunicate allo stesso Collegio.

§ 6 Quorum costitutivo e quorum deliberativi.

I regolamenti aziendali prevedono che le sedute del Collegio di Direzione siano validamente costituite quando vi partecipi almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.

Ai fini della validità delle decisioni assunte dal Collegio, si deve prevedere la necessità della maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti aventi diritto di voto) per l'espressione dei pareri obbligatori nei confronti degli atti esemplificati al § 5, sesto periodo.

Per i pareri nei confronti di altri atti/provvedimenti, e, più in generale, per tutte le altre fattispecie, deve ritenersi sufficiente la maggioranza semplice (metà più uno dei presenti con diritto di voto).

§ 7 Convocazione e ordine del giorno, partecipazione e delega, espressione del voto, assenze.

Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore generale, che lo presiede, di norma con cadenza mensile; i regolamenti aziendali disciplinano le forme e i tempi della convocazione, assicurando che la stessa abbia luogo entro un termine congruo rispetto alla data fissata per la seduta, e prevedendo nel contempo, per motivate esigenze, la convocazione del Collegio in via d'urgenza (assicurando anche in questo caso un termine minimo di preavviso, di norma non inferiore alle 24 ore).

La convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. I regolamenti aziendali devono prevedere la possibilità dell'integrazione, in corso di seduta, dell'ordine del giorno, mediante l'inserimento di argomenti la cui trattazione risulti necessaria per esigenze sopravvenute.

Deve essere altresì prevista la possibilità di convocare il Collegio su richiesta motivata della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.

Nella seduta di insediamento il Collegio elegge, con la maggioranza di cui al § 6, secondo periodo, il Vicepresidente, ed approva il calendario annuale delle riunioni. Con la stessa maggioranza è adottato il Regolamento aziendale di funzionamento del Collegio, e le sue modificazioni.

Qualora l'azienda sanitaria non intenda procedere alla nomina del vice-presidente, i regolamenti aziendali dovranno prevedere che, in caso di assenza del Presidente, la seduta del Collegio sia presieduta dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario, secondo ad esempio il criterio della maggiore anzianità, ex artt. 3, comma 6, d. lgs. n. 502/1992 e 12, comma 5, l.r. n. 10/1995.

In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, deve essere previsto che il componente impossibilitato ne dia preventiva, motivata comunicazione alla segreteria del Collegio, provvedendo nel contempo a delegare formalmente altro partecipante, da individuarsi in seno al Collegio od al Presidio, Dipartimento, Distretto, struttura complessa, etc. di afferenza.

Per assicurare l'effettivo funzionamento del Collegio di direzione i regolamenti aziendali devono altresì contenere previsioni in ordine alle conseguenze della mancata partecipazione, direttamente o per delega, ad un certo numero di sedute del Collegio durante l'anno solare, circostanza che potrà concorrere alla valutazione del componente titolare in sede di verifica e di rinnovo dell'incarico ricoperto, nonché rilevare ai fini dell'attribuzione e della graduazione della quota di retribuzione di risultato per l'anno di riferimento.

I regolamenti aziendali dettano infine disposizioni in ordine alla tenuta delle sedute, di regola non pubbliche, nonché alle modalità di espressione del voto, da prevedersi di norma in forma palese, fatti salvi i casi dell'espressione di giudizi riguardanti persone, ed al valore del voto del Presidente, il quale, equivalente a quello degli altri componenti, prevale - nelle ipotesi, ovviamente, di votazioni palesi - in caso di parità di voti.

La richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere motivata ed è di iniziativa del Presidente, ovvero può essere richiesta da almeno un terzo dei presenti con diritto di voto.